



Il Consiglio Direttivo riunitosi nella seduta del 19 febbraio 2016

Preso atto del parere del Consulente Legale dell'Ordine, Avv.to Alberto Santoli, reso in data 1.2.2016 e trasmesso al Consiglio Direttivo in pari data, avente oggetto "**Pubblicità informativa sanitaria prestazionale e tariffaria. Disposizioni legislative statali e comunitarie. Attribuzioni, funzioni, poteri di vigilanza e potestà disciplinari degli Ordini Professionali**";

**richiamato**

il quadro normativo di riferimento in tema di pubblicità sanitaria ed in specie:

- I. quanto già previgentemente disposto dall'art. 2, comma 3, della Legge 175/1992 in virtù del quale "*Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve **verificare** l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1*" in ordine alla tempistica del controllo concettualizzata in via preventiva dal normativo attraverso l'uso del termine "verifica" oggi parimenti utilizzato dal c.d. "decreto Bersani" del 2006;
- II. l'art. 3 della Legge 175/1992 secondo cui "*Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge*"
- III. l'art. 5, comma 5, della Legge 175/1992 disponente che "*Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno*";
- IV. l'art. 8, comma 2, della Legge 175/1992 per il quale "*Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni*".
- V. l'art. 2, comma 1, del DL 04/07/2006 n. 223 (c.d. decreto Bersani) secondo il quale "*In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:*
  - a) *l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;*

b) *il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;*

VI. il comma 3 del medesimo disposto legislativo, secondo il quale  
*“Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.”*

VII. l'art. 24 della Direttiva n. 123/2006/CE (Direttiva Bolkestein) rubricato *“Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate”* il quale ha previsto che

*“Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.*

*Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate”.*

VIII. l'art. 2 della predetta Direttiva secondo cui  
*“La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:*

.....  
*f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;”*

IX. l'art. 34 del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010, secondo il quale  
*“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (decreto Bersani) limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.(comma 1)*

*Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.”(comma 2), che a sua volta testualmente dispone:*

*“L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”.* (art. 10 del Decreto Legislativo n. 70 del 09/04/2003)

X. l'art. 3, comma 5, lettera g) del D.L. 138/2011, per il quale  
*“La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie”*

XI. l'art. 4 del DPR 137/2012, secondo cui  
*“È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.*

*La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.*

*La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.”*

XII. l'art. 4 della Legge 175/1992 per quanto attiene alle case di cura private e ai gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici, a mente del quale  
*“È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.”*

#### **rilevato inoltre che**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 delle preleggi del codice civile, che delinea il principio della successione di leggi nel tempo, per il quale

XIV *“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del Legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”*

#### **ritenuto**

che nel delineato quadro normativo l'Ordine professionale è chiamato a verificare la trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario e ad adottare misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, per specifica investitura legislativa già rientrante nei compiti istituzionali delineati dalla legge istitutiva del sistema ordinistico

#### **DELIBERA**

di approvare il seguente

**“Regolamento dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Bologna in materia di comunicazioni commerciali aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni e di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali”**

qui di seguito disposto nei seguenti articoli:

Art. 1) La pubblicità informativa svolta da professionisti e strutture che erogano prestazioni

sanitarie ed avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Art. 2) Ad escluderne la sanzionabilità disciplinare, la pubblicità informativa deve essere sottoposta a verifica dell'Ordine anche in riferimento alla conformità alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, così come richiamato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010

Art. 3) L'informativa sanitaria deve uniformarsi a criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine, anche tramite la promozione di attività ispettiva presso gli studi professionali, le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici volta anche alla vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni ivi esercitate.

Art 4) Le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici sono tenuti ad indicare, nell'ambito della pubblicità sanitaria svolta, nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

Art. 5) Qualora l'annuncio pubblicitario effettuato dalle case di cura private o dagli ambulatori mono o polispecialistici contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, oltre alla sanzione disciplinare direttamente irrogabile all'iscritto rivestente la funzione di direttore sanitario, l'Ordine effettua la relativa segnalazione ai competenti Uffici regionali per la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 05/02/1992.

Art. 6) Al fine approntare misure atte a concorrere a garantire la qualità delle prestazioni professionali nonché la conformità all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione sanitaria, si stabiliscono e definiscono tariffe professionali quale modello di riferimento conformativo, da utilizzarsi quale parametro per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 D. L. 223/2006.

Art. 7) La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e ai provvedimenti dell'Ordine Provinciale in sede di verifica dei messaggi relativi all'informazione sanitaria a carattere pubblicitario costituisce illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi della richiamata normativa, fermo restando che, se la pubblicità informativa diffusa contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi a un anno.

### **Delibera**

inoltre di qui richiamare integralmente acquisito il parere legale posto in epigrafe.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Vittorio Lodi)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giancarlo Pizza)